REGOLAMENTO (CEE) N. 1825/77 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 938/77, per quanto concerne i coefficienti da applicare agli importi compensativi monetari per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1792/77 (6), e del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame (7), gli organismi d'intervento immettono in commercio il latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° gennaio 1976;

considerando che agli importi compensativi monetari applicabili negli scambi del latte scremato in polvere di cui sopra si applica un coefficiente, calcolato in base al rapporto fra il prezzo di vendita e il prezzo d'intervento del prodotto in questione; che, data la situazione sul mercato dei prodotti concorrenti, il prezzo di vendita del latte scremato in polvere è stato ribassato; che si devono pertanto ritoccare i coefficienti di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 368/77 e all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CEE) n. 443/77;

considerando che è d'uopo modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 938/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1824/77 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 368/77:

— al primo trattino, il coefficiente 0,22 è modificato in 0,15,

— al secondo trattino, il coefficiente 0,38 è modificato in 0,25.

Articolo 2

Nella parte 5ª (settore latte e prodotti lattiero-caseari) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 938/77:

— al terzo comma della nota (1), il coefficiente 0,22 è modificato in 0,15,

— al quinto comma, primo trattino, della nota (9), il coefficiente 0,38 è modificato in 0,25.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1977.

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(6) GU n. L 197 del 4. 8. 1977, pag. 17.
(7) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
(8) GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.
(9) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH